



7210 16 M

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 24346/2009

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 7210

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONINO DI BLASI - Presidente - Ud. 02/12/2015
- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - PU
- Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere -
- Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24346-2009 proposto da:

COMUNE DI PORDENONE in persona del Sindaco in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI 2-B, presso lo studio dell'avvocato CORRADO DE MARTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EGIDIO ANNECHINI giusta delega a margine;

2015

- ricorrente -

3714

contro

CONDOMINIO RISORGIMENTO VIALE COSSETTI 16 22 PORDENONE in persona dell'Amministratrice in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALFREDO CASELLA

38, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO SABBADINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE ATTANASIO giusta delega a margine;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 205/2009 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato LOLLINI per delega dell'Avvocato DE MARTINI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l'Avvocato IVELLA per delega dell'Avvocato SABBADINI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Condominio Risorgimento di Viale Cossetti n. 16- 22 in Pordenone, in persona dell'amministratore pro-tempore, impugnò dinanzi al Tribunale civile ordinario la cartella emessa dal concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Pordenone, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 3788,98, pretesa dal Comune di Pordenone a titolo di tariffa per il servizio di fognatura e depurazione relativamente all'anno 2001, ritenendo che la stessa non fosse dovuta, non essendo il Condominio allacciato alla fognatura, pur essendo prospiciente una via nella quale era stata da tempo predisposta la rete fognaria comunale.

Il Tribunale di Pordenone rigettò la domanda proposta dal Condominio.

Sull'appello proposto dal Condominio avverso la decisione di primo grado, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza n. 205 depositata il 23 maggio 2009, accolse il gravame, osservando che - in forza della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della L. n. 36/1994 e dell'art. 155 del D. Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sia dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista d'impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - doveva intendersi confermata la natura di corrispettivo contrattuale della tariffa, che la rendeva inesigibile laddove i relativi servizi non fossero erogati per mancanza di allacciamento. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Pordenone in forza di due motivi.

L'intimato Condominio resiste con controricorso.



Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il Comune di Pordenone censura la sentenza impugnata per *“violazione dell’articolo 14 della legge n. 36 del 1994 nel testo successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, violazione del principio di buona fede, violazione dell’art. 1375 del codice civile”*, ritenendo che la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale non avrebbe alcun effetto nella controversia in esame, atteso che nella fattispecie il mancato allacciamento alla esistente fognatura comunale è ascrivibile a fatto del Condominio, che si configura come comportamento contrario alla buona fede contrattuale.

2. Con il secondo motivo, l’Ente ricorrente deduce *“violazione dell’art. 8 sexies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13”*, con riferimento alla statuizione con la quale la Corte d’appello ha condannato il Comune alla restituzione in favore del Condominio delle somme già versate, avuto riguardo al fatto che la disposizione richiamata in epigrafe prevede la formalizzazione di un tipico procedimento amministrativo, il cui provvedimento finale relativo alle modalità e alla quantificazione dell’eventuale rimborso è sindacabile solo davanti agli organi della giurisdizione amministrativa.

3. Il primo motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

Giova premettere che la controversia ha ad oggetto la tariffa nella parte relativa al servizio di depurazione e fognatura per l’anno 2001.

Essa, per effetto dell’evoluzione della normativa in materia, che l’economia della presente decisione consente di omettere, cessata alla data del 3 ottobre



2000 la sua qualificazione come tributo comunale, ha natura di corrispettivo della prestazione del relativo servizio.

La Corte d'appello di Trieste, con motivazione succinta, ha ritenuto che in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 335, depositata il 10 ottobre 2008, attesa la natura di corrispettivo contrattuale della tariffa come affermata dalla citata sentenza della Corte costituzionale, nulla sia dovuto a tale titolo al Comune per l'anno di riferimento, essendo pacifico che al Condominio per mancanza di allacciamento non sono erogati i relativi servizi.

3.1. Certamente, posto che la pronuncia della Corte risponde alla censura d'illegittimità costituzionale delle norme sopra richiamate, quale sollevata dal giudice *a quo*, è cruciale nell'argomentazione della decisione della Corte costituzionale, resa con riferimento a tariffa dovuta per l'anno 2003, cioè nella vigenza del servizio idrico integrato, il passaggio secondo il quale *«la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto [...] che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (art. 13 della legge n. 36 del 1994)»*.

3.2. Quanto sopra, che è riferibile alla fattispecie in esame in cui la tariffa, relativa all'anno 2001, assume certamente natura di corrispettivo, non giustifica peraltro la totale sovrapposibilità, affermata dalla decisione in questa sede impugnata, tra l'ipotesi del servizio di fognatura e depurazione non reso per mancata istituzione o predisposizione degli impianti da parte del Comune o per la loro temporanea inattività, oggetto precipuo della sentenza n. 335/2008 della Corte costituzionale, e quella del servizio non usufruito dall'utente che non abbia voluto allacciarsi al servizio predisposto e funzionante.

Fonte dell'obbligazione, è, infatti, pur sempre il contratto tra il fornitore del servizio idrico integrato, la cui originaria definizione è contenuta nell'art. 4 1° comma lett. f) della L. n. 36/1994, quale *"costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue"* (cfr. ora art. 141 2° comma del D. Lgs. n. 152/2006) ed il fruitore del servizio che, come si è visto, integra una prestazione complessa.

Nel previgente quadro normativo, *ante* 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del servizio idrico integrato, pur dopo l'emanazione della succitata sentenza n. 335/2008 della Corte costituzionale, questa Corte, muovendo dalla qualificazione fino alla predetta data del 3 ottobre 2000 del canone relativo al servizio di fognatura e depurazione come avente natura di tributo, in più occasioni aveva avuto modo di affermare il principio di diritto in forza del quale *"fino alla data del 3 ottobre 2000, per far sorgere l'obbligo del pagamento del canone è sufficiente che il Comune abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo servizio e che esso sia concretamente fruibile dall'utente, a prescindere dalla sua utilizzazione o*



meno per fatto del destinatario medesimo” (cfr., tra le altre, Cass. civ. sez. V 18 dicembre 2009, n. 26668, resa in controversia proprio tra il Comune di Pordenone ed altro Condominio; Cass. civ. sez. V 12 gennaio 2010, n. 265; Cass. civ. sez. V 12 gennaio 2012, n. 258; Cass. civ. sez. V 24 febbraio 2012, n. 2820).

Una volta entrato in vigore il servizio idrico integrato ed assunta quindi dalla tariffa, anche nella sua componente qui in esame, la natura di corrispettivo di prestazione complessa di natura contrattuale, se, in via tendenziale, può condividersi l'affermazione secondo cui *“è irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio”* (testualmente Cass. civ. sez. V 6 giugno 2014, n. 12763, nell'ambito peraltro di controversia afferente a periodo *ante* 3 ottobre 2000, ciò che ha precluso in quella sede una più approfondita disamina della questione), essa non esaurisce le implicazioni scaturenti dalla problematica in oggetto.

Tra le pronunce rese da questa Corte nel quadro della vigenza del servizio idrico integrato e dunque della qualificazione della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione come corrispettivo, va menzionata Cass. civ. sez. III 4 giugno 2013, n. 14042, che tuttavia non apporta elementi di rilievo ai fini della decisione della presente controversia.

Il principio ivi affermato che, dalla configurazione della tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, fa discendere la conseguenza della sussistenza in capo al soggetto esercente detto servizio dell'onere di provare l'esistenza di impianto funzionante (nella fattispecie di depurazione, discutendosi degli oneri relativi a detto servizio) nel periodo della

fatturazione, in relazione al quale pretenda la riscossione dei relativi oneri, è riferito, nella controversia ivi decisa, alla mancanza di prova del funzionamento degli impianti.

3.3. Nella fattispecie qui in esame (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado non oggetto sul punto di specifica impugnazione, di modo che sulla relativa statuizione deve ritenersi formato il giudicato interno) si dà atto da parte del giudice adito che *“pacificamente”* l'utente *“non sia allacciato alla fognatura (benché l'edificio si trovi prospiciente una via nella quale è da tempo predisposta la rete fognaria comunale)”*.

Ciò posto, è pertinente il richiamo, da parte del Comune ricorrente, alle norme in tema d'integrazione ed esecuzione del contratto, di cui agli artt. 1374 e 1375 c.c.

La prima disposizione connota certamente il rinvio alla legge come fonte d'integrazione del contratto, nel senso che la clausola generale della correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), cui deve ispirarsi il comportamento delle parti, debba conformarsi agli inderogabili doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione (in generale, tra le molte riferite alle obbligazioni aventi fonti contrattuali Cass. civ. sez. I 5 novembre 1999, n. 12130; Cass. civ. sez. I 6 agosto 2008, n. 21250 e Cass. civ. sez. III 10 novembre 2010, n. 22819).

Tale connotazione deve cogliersi più che mai nella materia in esame che, come ha avuto in più occasioni modo di precisare la Corte costituzionale (cfr. tra le molte Corte cost. n. 29 del 4 febbraio 2010; n. 39 dell'11 febbraio 2010; n. 142 del 14 aprile 2010; n. 117 del 25 giugno 2015), è ascrivibile in prevalenza alla tutela dell'ambiente e della concorrenza, e che richiede quindi

una lettura sistematica delle disposizioni contrattuali nel quadro delle rispettive disposizioni della legislazione nazionale e comunitaria.

Oggi la materia trova una sua compiuta disciplina nelle disposizioni del succitato D. Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente) che si pongono (art. 3 *bis*) come principi generali in tema di tutela dell'ambiente in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 e nel rispetto degli obblighi internazionali, con la specifica disciplina, dettata, quanto alla tariffa del servizio idrico integrato, dall'art. 154 e, con specifico riferimento alla tariffa del servizio di fognatura e depurazione dall'art. 155 del succitato D. Lgs. n. 152/2006, quale risultante dalla ricordata declaratoria d'illegittimità costituzionale ad opera della succitata sentenza n. 335/2008 della Corte costituzionale.

In particolare l'ultimo periodo del primo comma del citato art. 155 prevede che *“la tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito”* (cfr. anche d.m. 30 settembre 2009, n. 43569).

Nella fattispecie in esame, attinente a controversia sulla debenza o meno della tariffa del servizio di fognatura e depurazione per l'anno 2001, trova ancora applicazione il disposto dell'art. 14 della L. n. 36/1994 (quale in vigore, per effetto dei successivi aggiornamenti intervenuti, nel periodo dal 13 giugno 1999 al 27 agosto 2002), il cui primo comma, primo periodo, per effetto della succitata declaratoria parziale d'illegittimità costituzionale da parte della più volte citata sentenza n. 335/2008, sul piano letterale si compendia nella seguente proposizione: *“La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti”*.

Detta proposizione va integrata per un verso, nel senso che, per effetto diretto della citata pronuncia, la tariffa non sia dovuta nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

Per l'altro, alla stregua della richiamata eterointegrazione secondo le fonti del diritto nazionale e comunitario, nel caso di predisposizione da parte dell'ente locale d'impianti di recapito degli scarichi in pubblica fognatura e di depurazione delle acque reflue domestiche, la debenza o meno della tariffa, nel caso in cui l'utente sia dotato di sistemi di collettamento e depurazione propri, va verificata alla stregua del principio "*chi inquina paga*" che, espressamente riportato oggi nel testo dell'art. 154 1° comma del D. Lgs. n. 152/2006, deve ritenersi informare anche la disciplina previgente, stante l'obbligo del giudice nazionale d'interpretare l'ordinamento nazionale alla luce delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale, essendo codificato detto principio dall'art. 191 del Trattato FUE (già 174 TCE).

La sentenza impugnata nella fattispecie in esame ha omesso del tutto di valutare la compatibilità del sistema di raccolta e depurazione delle acque provenienti dagli scarichi dell'edificio condominiale in oggetto con le finalità proprie (*in primis* quella di tutela della qualità della risorsa idrica) di determinazione della tariffa del sistema idrico integrato quali previste dall'art. 13 2° comma della L. n. 36/1994, ancora applicabile, *ratione temporis*, alla controversia in esame (da cui va escluso unicamente il riferimento all'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, per effetto dell'esito della consultazione referendaria in materia).

La decisione impugnata, dunque, è incorsa nel denunciato errore di diritto laddove ha *tout court* escluso, per effetto della menzionata pronuncia della

Corte cost. n. 335/2008 avente ad oggetto ipotesi non sovrapponibile a quella in fatto pacificamente accertata nella controversia in oggetto, relativa a mancato allacciamento da parte dell'utente a rete fognaria predisposta e funzionante, da parte del Condominio, la debenza della tariffa nella sua componente afferente il servizio di fognatura e depurazione.

La sentenza impugnata va dunque cassata e rimessa per nuovo esame alla Corte d'appello di Trieste, che deciderà la causa alla stregua del seguente principio di diritto: *“La debenza della tariffa di fognatura e depurazione quale componente del corrispettivo del servizio idrico integrato, alla stregua dell'art. 14 1° comma della L. n. 34/1996, ancora applicabile alla controversia in esame, nel testo quale risultante alla stregua della declaratoria d'illegittimità costituzionale ad opera della sentenza della Corte cost. n. 335/2008, non è automaticamente esclusa nel caso in cui i relativi impianti di fognatura e depurazione siano stati dall'ente locale predisposti e siano attivi e la mancata fruizione dei relativi servizi dipenda da comportamento volontario dell'utente che non intenda allacciarvisi, provvedendo alle rispettive esigenze con sistemi propri. In tal caso incombe all'utente, che intenda sottrarsi al pagamento in parte qua della tariffa, l'onere probatorio di dimostrare la compatibilità dei propri sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue provenienti da scarichi di insediamenti domestici con le preminenti finalità di tutela ambientale e della concorrenza relative all'istituzione del servizio idrico integrato”*.

4. Il secondo motivo, in forza dell'accoglimento del primo, resta assorbito.


5. Resta altresì demandata al giudice di rinvio anche la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa
per nuovo esame a diversa sezione della Corte d'appello di Trieste, che
provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Direttore Amministrativo
Dot. Stefano PALUMBO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 APR 2016

Il Direttore Amministrativo
Stefano PALUMBO

